

Codice A1426A

D.D. 10 febbraio 2026, n. 62

Rinnovo della Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Salute Mentale e Penitenziaria, l' A.S.L. TO3 ed il Dott. Marco Zuffranieri per la funzione di supporto e di collaborazione nell'ambito del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza e della Sanità Penitenziaria.



ATTO DD 62/A1400B/2026

DEL 10/02/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Salute Mentale e Penitenziaria, l' A.S.L. TO3 ed il Dott. Marco Zuffranieri per la funzione di supporto e di collaborazione nell'ambito del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza e della Sanità Penitenziaria

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 del 4/04/2023 ha deliberato il rinnovo dell'Accordo Quadro di cui alla D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, definendo invariati i presupposti di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende Sanitarie.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL TO3 apposita Convenzione finalizzata alla collaborazione del dott. Marco Zuffranieri, dirigente Psicologo dell'ASL TO3, per l'espletamento delle attività specificate nella convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale.

Dato atto che il Direttore Generale dell'ASL TO3, facendo seguito agli accordi intercorsi, ha approvato con Deliberazione n. 98 del 6 febbraio 2026 la succitata Convenzione, autorizzando l'assegnazione temporanea del dott. Marco Zuffranieri presso il Settore Salute Mentale e Penitenziaria – Direzione Sanità

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DGR n. 21-6702 del 4/04/2023;
- Deliberazione n. 98 del 6/02/2025 del Direttore Generale dell'ASLTO3;

determina

- di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL TO3, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del dott. Marco Zuffranieri, dirigente Psicologo, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 36 mesi (3 anni) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro, che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore
Marina Gentile

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SCHEMA_RINN._CONVENZIONE_2026_Dott.Marco_Zuffranieri.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALLA SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ - SETTORE SALUTE MENTALE E PENITENZIARIA, L' A.S.L. TO3 ED IL DOTT. MARCO ZUFFRANIERI PER LA FUNZIONE DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DELLA SANITÀ PENITENZIARIA.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 del 4/04/2023 ha deliberato il rinnovo dell'Accordo Quadro di cui alla D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, definendo invariati i presupposti di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende Sanitarie.

L'A.S.L. TO3 con deliberazione direttoriale n. 98 del 6 febbraio 2026 ha approvato la stipulazione della presente Convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità, nella persona del Direttore Antonino Sottile, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, P.zza Piemonte, 1

E

L'Azienda Sanitaria Locale TO3, nella persona del Direttore Generale Giovanni La Valle, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti, in considerazione dello specifico interesse all'attuazione del programma di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), di cui alla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015 e s.m.i., che ha condotto all'istituzione del Sistema regionale di presa in carico delle persone sottoposte a misura di sicurezza, nonché in relazione al processo di riforma della sanità penitenziaria, preso atto della comprovata esperienza e professionalità del Dott. Zuffranieri, ritengono necessario avvalersi del supporto e della collaborazione del medesimo ai fini del perseguimento degli obiettivi di competenza regionale sopra richiamati. Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Dott. Zuffranieri svolgerà altresì il ruolo di interlocutore e punto di riferimento nei rapporti con il Punto Unico Regionale (P.U.R.).

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare la figura del

Dott. Marco Zuffranieri

profilo professionale, Dirigente Psicologo della S.S. Psicologia Clinica

dipendente dell'ASL TO3

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Marco Zuffranieri ha la durata pari a mesi 36 (in lettere trentasei), a decorrere dal 1 marzo 2026, con monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore.

L'assegnazione prevede l'impiego diretto del suddetto Dott. Marco Zuffranieri presso i servizi interessati, nonché presso gli uffici della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Settore Salute mentale e penitenziaria.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Marco Zuffranieri é obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Marco Zuffranieri permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO3

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, Il Dott. Marco Zuffranieri é tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE ALLA SANITA'

Dott. **Antonino Sottile**.....

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL TO3

Dott. **Giovanni La Valle**.....